



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

MARGHERITA CASSANO - Prima Presidente -

BIAGIO VIRGILIO - Presidente di Sezione -

CARLO DE CHIARA - Presidente di Sezione -

ANTONIETTA SCRIMA - Rel. Pres.te di Sezione -

ENRICO MANZON - Consigliere -

MAURO DI MARZIO - Consigliere -

ALBERTO GIUSTI - Consigliere -

GUIDO MERCOLINO - Consigliere -

CATERINA MAROTTA - Consigliere -

DISCIPLINARE
MAGISTRATI

Ud. 04/07/2023 - PU

R.G.N. 27340/2022

Rep.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 27340-2022 proposto da:

(omissis) (omissis) appresentato e difeso dall'avvocato (omissis)

;

- ricorrente -

contro



MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA
CORTE DI CASSAZIONE;

- intimati -

avverso la sentenza n. 133/2022 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA
MAGISTRATURA, depositata il 7/10/2022.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
4/07/2023 dal Presidente. ANTONIETTA SCRIMA;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale RITA
SANLORENZO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato (omissis) .

FATTI DI CAUSA.

Con sentenza n. 133/2022 la Sezione disciplinare del Consiglio
Superiore della Magistratura ha dichiarato il dott. (omissis) (omissis)
responsabile dell'illecito di cui all'art. 2 lett. g) del d.lgs. n. 109 del
2006 e gli ha inflitto la sanzione disciplinare della censura; ha invece
assolto l'incolpato dall'illecito di cui all'art. 2 lett. a) d. lgs. citato.

Il giudice disciplinare ha ritenuto provata la grave violazione del
disposto di cui all'art. 222 comma 1 lett. b) c.p.p., consistita nell'aver
il dott. (omissis) - magistrato in servizio presso la Procura della Repubblica
di (omissis) con funzioni di sostituto - omesso di revocare l'incarico di
consulenza in precedenza conferito al dott. (omissis) allorquando
quest'ultimo era stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti
domiciliari nonché sospeso ai sensi dell'art. 43 d.P.R. n. 221/1950
dall'esercizio della professione sanitaria.

La Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura,
con la sentenza impugnata, premesso che era incontestata la
sussistenza dei presupposti per la revoca dell'incarico al consulente ai
sensi dell'art. 222 c.p.p., ha osservato che, come riconosciuto
dall'incolpato medesimo e comunque desumibile dalle ridotte
dimensioni degli Uffici giudiziari di (omissis) dal fatto che la misura



cautelare nei confronti del dott. (omissis) era stata disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari del locale Tribunale, il dott. (omissis) nei quattro mesi successivi all'applicazione dell'ordinanza cautelare, avvenuta in data 20 febbraio 2020, aveva avuto piena conoscenza della circostanza; in relazione, poi, alla sospensione del dott. (omissis) dall'esercizio della professione sanitaria disposta dall'Ordine dei medici, il Giudice disciplinare ha ritenuto non dirimente, al fine della esclusione della responsabilità disciplinare del dott. (omissis) la mancata comunicazione del provvedimento di sospensione all'ufficio della Procura di (omissis) tteso che l'art. 43 comma 1 lett. a) d.P.R. n. 221/1950 prevede la sospensione di diritto dall'esercizio della professione nei confronti di chi sia stato attinto da misura cautelare personale, di talché era onere del magistrato, una volta appresa la notizia dell'applicazione della misura cautelare e appurato che il consulente non era neppure adempiente agli obblighi assunti con l'accettazione dell'incarico, verificare se fosse stata attivata la sospensione obbligatoria dall'esercizio della professione e trarne le dovute conseguenze; al contrario, il dott. (omissis) non aveva fatto alcunché, omettendo di attivarsi sia nel febbraio 2020, in coincidenza con l'arresto del dott. (omissis) sia nel marzo 2020, alla scadenza del termine per il deposito della relazione di consulenza, sia nell'aprile 2020, quando, per sua stessa ammissione, aveva avuto notizia dell'intervenuto decorso del termine per il deposito della relazione e della impossibilità per il dott. (omissis) di portare a termine l'incarico. Secondo il Giudice disciplinare, tale inerzia risultava del tutto ingiustificata, soprattutto considerando che la mancata revoca dell'incarico aveva provocato una stasi di molti mesi del procedimento penale relativo al decesso di una donna, laddove l'incarico al dott. (omissis) non solo era per sua natura urgente ma costituiva, evidentemente, il primo e determinante tassello per il prosieguo delle indagini; la condotta del dott. (omissis) doveva essere posta in relazione



sia con le dichiarazioni del consulente, il quale aveva affermato che confidava di poter ottenere delle proroghe del termine per lo svolgimento dell'incarico, e sia con il rapporto di amicizia che pacificamente legava il magistrato al consulente. In questa prospettiva il Giudice disciplinare ha rimarcato che la natura dei rapporti amicali tra il dottor (omissis) d il consulente escludevano che la violazione di legge fosse frutto di ignoranza o negligenza scusabile, così implicitamente rimarcando la piena consapevolezza da parte del dott. (omissis) della violazione commessa.

La sentenza impugnata ha escluso, infine, i presupposti per l'applicazione dell'esimente di cui all'art. 3-bis del d. lgs. n. 109 del 2006, in considerazione della gravità della condotta desumibile dalla durata della inerzia del dott. (omissis) e dalla conseguente stasi delle indagini e del fatto che essa aveva comportato delle conseguenze in termini di apparenza in riferimento all'imparzialità del magistrato, laddove l'omissione, più che da ignoranza o negligenza, risultava determinata da una certa condiscendenza rispetto all'aspettativa del consulente di ottenere di poter svolgere l'incarico anche successivamente, confidando nella revoca della misura cautelare.

Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso il dott. (omissis) (omissis) sulla base di due motivi.

Il P.G ha formulato richiesta di trattazione orale e ha depositato memoria scritta, nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso, conclusioni ribadite nella pubblica udienza.

Il ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce «*violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 comma 1 lett. g D.Lgs. 106/2009 [rectius 109/2006] e 222 e 225 cpp – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 405 c.p.p., 83 D.L. 18/2020 conv. in L. 27/2020 e 36 D.L.*



23/2020 conv. con L. 40/2020; violazione e/o falsa applicazione dell'art. 43 DPR 221/1950».

Il dott. ^(omissis) contesta, in primo luogo, l'applicabilità alla fattispecie in oggetto dell'art. 222 c.p.p., sul rilievo che, per costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, le cause di incompatibilità di cui all'art. 222 c.p.p. non si applicano al consulente del pubblico ministero (Cass. pen. 30906/2018, Cass. 39512/2017, Cass. 46769/2011) e sostiene che, pertanto, nessuna violazione, tanto meno grave potrebbe a lui addebitarsi, non avendo egli alcun obbligo di revocare l'incarico al proprio consulente. Osserva che, anche a voler ritenere applicabile l'art. 222 c.p.p. al consulente del pubblico ministero, occorre comunque considerare che, in base alla legislazione dettata per fronteggiare l'emergenza pandemica covid, il termine di sessanta giorni originariamente fissato per il deposito della relazione di consulenza era stato sospeso *ex lege*; evidenzia, inoltre, che il termine per il deposito poteva essere prorogato e che comunque risultava rispettato il termine, pure prorogabile, stabilito dall'art. 405 c.p.p. per la chiusura delle indagini preliminari, tenuto conto della sospensione *ex lege* prevista dalla legislazione emergenziale per fronteggiare il covid e della sospensione feriale dei termini processuali. In questa prospettiva, evidenzia che la sua condotta non aveva determinato alcun ritardo nello svolgimento delle indagini e ribadisce che la violazione di legge, anche ove ipoteticamente sussistente, non era comunque ascrivibile a ignoranza o negligenza inescusabile, stante il difetto di conoscenza nell'incolpato del provvedimento di sospensione dall'esercizio della professione adottato nei confronti del consulente dal competente Ordine dei medici. In subordine, eccepisce che, anche in caso di sospensione di diritto per «*arresto o mandato di cattura*», la sospensione dall'esercizio della professione medica deve essere sempre disposta dal Consiglio dell'Ordine territorialmente competente e sostiene che, pur avendo egli avuto conoscenza della misura



cautelare personale adottata nei confronti del dott. (omissis) nessuna notizia aveva avuto della sospensione dalla professione disposta prima dal Presidente del Consiglio dell'Ordine (il 26 febbraio 2020), organo incompetente ad adottare tale provvedimento, e successivamente ratificata dal Consiglio dell'Ordine solo in data 3 aprile 2020. Ribadisce che la notizia della sospensione del dottor (omissis) non era mai stata diffusa dal Procuratore, né questi l'aveva comunicata ai singoli Sostituti Procuratori, né l'atto di sospensione era stato mai acquisito al procedimento R.G.N.R. 2 (omissis) né i provvedimenti adottati dall'Ordine professionale erano mai pervenuti «*ai protocolli ufficiali civile e penale destinati alla ricezione degli atti*».

Sostiene, altresì, il dottor (omissis) di aver legittimamente esercitato in data 16 giugno 2020 la facoltà di rinuncia all'assegnazione del procedimento nel rispetto dell'art. 16 della Circolare del CSM sull'organizzazione dell'Ufficio del Pubblico Ministero (delibera del 16 novembre 2017 e successive modifiche) e che tanto non aveva in concreto determinato alcuna stasi del procedimento, sia in relazione al rispetto dei termini procedurali, sia con riguardo alle finalità di acquisizione della prova, e di non aver in alcun modo indebitamente favorito il dott. (omissis) non avendogli mai concesso alcuna proroga dei termini di scadenza del suo incarico di consulente; in particolare evidenzia che il Procuratore, al quale aveva rimesso il procedimento per la riassegnazione, aveva tempestivamente adottato il provvedimento di revoca dell'incarico ai sensi dell'art. 231 c.p.c., come del resto dallo stesso preannunziato (v., a tale riguardo, p. 5 del ricorso).

1.1. Il motivo è infondato, sebbene, ai sensi dell'art. 384, quarto comma, cod. proc. civ., occorra in parte correggere la motivazione della sentenza impugnata, il cui dispositivo è conforme a diritto.



Osserva il Collegio che l'incolpazione contestata al magistrato ricorrente imputa allo stesso un *error in procedendo*, nella specie una violazione di attività.

È pur vero che, come sostenuto da parte ricorrente, dalla giurisprudenza penale di legittimità, sia pure con riferimento a fattispecie diverse, è stato più volte affermato che all'ausiliario del P.M. non si applicano le regole previste per il perito d'ufficio (Cass. pen. n. 46769 del 23/11/2011, Rv. 251634-01, T.; Cass. n. 30906 del 10/04/2018, Rv. 273592-01). In particolare, è stato precisato che non trovano applicazione, neppure in via analogica nei confronti dei consulenti tecnici del P.M., le ipotesi di incapacità ed incompatibilità dei periti previste dall'art. 225, comma terzo, cod. proc. pen., né sussiste alcuna inutilizzabilità degli accertamenti eventualmente compiuti dai consulenti tecnici che si trovino in una delle situazioni di cui all'art. 222 cod. proc. pen. (Cass., pen., n. 24294 del 7/04/2010, Rv. 247870 - 01, D. S. B.; Cass. n. 39512 del 26/04/2017, Rv. 271421 - 01, N.). Tuttavia, va evidenziato che le imprecisioni, nel richiamare le menzionate norme, contenute nella sentenza impugnata, che va corretta *in iure* nei sensi sopra precisati, non inficiano la correttezza della decisione del Giudice disciplinare. Ed invero il capo di incolpazione e la stessa sentenza impugnata fanno, infatti, corretto riferimento all'art. 43 del d.P.R. n. 221 del 1950, così ricomprendendo anche l'inosservanza, da parte del ricorrente, di quella norma. Ed invero l'art. 43 citato prevede che:

«Oltre i casi di sospensione dall'esercizio della professione preveduti dalla legge, importano di diritto tale sospensione:

a) la emissione di un mandato o di un ordine di cattura;

.....

Nei casi preveduti nei precedenti commi la sospensione dura fino a quando abbia effetto la sentenza o il provvedimento da cui essa è stata determinata».



Orbene, l'intervenuta sospensione di diritto dall'esercizio della professione del dott. (omissis) a prescindere da chi poi avesse adottato, per l'Ordine dei medici, il conseguente provvedimento formale non poteva non incidere sull'incarico in parola all'epoca in corso e comportava, senza alcun dubbio, il dovere del ricorrente di attivarsi per la revoca dell'incarico allo stesso, tanto più che, per quanto evidenziato nella decisione impugnata in questa sede (v. p. 8, 9 e 10), egli era ben consapevole dell'intervenuta applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del dott. (omissis) sia per aver il dott. (omissis) riferito di averla appresa dalla stampa, sia per le ridotte dimensioni dell'Ufficio precedente, la Procura di (omissis) la stessa in cui prestava servizio il ricorrente), e la notorietà del dott. (omissis) ciò a maggior ragione considerando che a fine marzo 2020 il termine per il deposito della relazione era già scaduto e che di tanto il (omissis) era a conoscenza almeno da aprile 2020, allorché il consulente aveva fatto pervenire, per il tramite del suo avvocato, una richiesta di proroga sulla quale il (omissis) si espresse in senso favorevole (v. ricorso p. 3), pur non provvedendo al deposito del rituale provvedimento.

Le considerazioni che precedono consentono di ritenere integrato, sotto il profilo oggettivo, il segmento della condotta disciplinarmente rilevante rappresentato dalla inosservanza dell'art. 43, comma 1, lett. a) del d.P.R. n. 221 del 1950.

Ed invero, deve osservarsi che l'accertamento del Giudice disciplinare e le conseguenze tratte sul piano dell'affermazione della responsabilità disciplinare del dottor (omissis) risultano del tutto coerenti con il principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo il quale, in relazione all'illecito di cui all'art. 2 lett. g) del d.lgs. n. 109/2006, la grave violazione di legge può rilevare non in sé, ma in relazione alla condotta deontologicamente deviante posta in essere nell'esercizio della funzione ed impone, pertanto, una valutazione complessiva della vicenda e dell'atteggiamento in essa tenuto dal



magistrato, al fine di verificare se il comportamento sia idoneo, siccome quantomeno dovuto ad inescusabile negligenza, a compromettere sia la considerazione di cui deve godere il singolo magistrato, sia il prestigio dell'ordine giudiziario (Cass., sez. un., n. 20819 del 2/08/2019; Cass., sez. un., n. 1169 del 3/07/2012).

La sentenza impugnata non si è limitata a rilevare la grave violazione di legge, consistita nella mancata revoca dell'incarico al consulente, ma ha comunque esaminato la complessiva condotta omissiva dell'incolpato sia sotto il profilo del suo ingiustificato protrarsi e delle possibili ricadute sulla speditezza dell'indagine in corso, sia sotto il profilo del suo collocarsi in un contesto di rapporti amicali con il consulente, contesto destinato a connotare in termini di maggiore gravità sia l'elemento soggettivo, ricondotto all'alveo della condiscendenza verso una persona con la quale il magistrato era in rapporti personali piuttosto che a quello della ignoranza e negligenza inescusabile, sia in termini oggettivi, essendo, infatti, innegabile che la condotta del dottor (omissis) sotto tale ultimo profilo, si configuri come tale da compromettere la considerazione di cui deve godere il singolo magistrato ed il prestigio dell'ordine giudiziario.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, in subordine, la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 3-bis del d.lgs. n. 106 del 2009, dell'art. 405 cod. proc. pen., dell'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, conv. in l. n. 27 del 2020 e dell'art. 36 d.l. n. 23 del 2020, conv. in l. n. 109/2006, censurando la mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 3-bis cit.. Sostiene, infatti, che il fatto di rilievo disciplinare, ove ritenuto sussistente, era di scarsa rilevanza e, comunque, non aveva determinato la violazione del termine per le indagini preliminari, peraltro prorogabile, così come la successiva rimessione del fascicolo al Procuratore per la eventuale revoca dell'incarico al consulente non aveva determinato alcuna stasi delle indagini preliminari. Inoltre, la "dismissione volontaria" dell'assegnazione del procedimento nella



consapevolezza dell'annunciata revoca dell'incarico di consulenza da parte del Procuratore, unitamente alle altre circostanze evidenziate nel motivo, valevano ad escludere ogni rilevanza, nella vicenda, del rapporto di conoscenza tra il dott. (omissis) e il dott. (omissis)

Il ricorrente denuncia pure contraddittorietà logica della sentenza disciplinare laddove, da un lato, il Giudice disciplinare ha sottolineato che l'omissione, più che essere stata determinata da mera ignoranza o negligenza, appariva frutto di una certa condiscendenza verso il consulente e, dall'altro, ha escluso che la mera perduranza dell'incarico nel periodo tra febbraio e giugno 2020 potesse ritenersi un vantaggio rilevante per il consulente, nella ritenuta assenza di «*altra sorta di vantaggio o utilità quale conseguenza dell'omessa revoca dell'incarico*».

2.1. Il motivo è infondato.

2.2. Va ribadito in questa sede l'orientamento di queste Sezioni Unite in ordine alla portata della norma di cui all'art. 3-*bis* del d.lgs. n. 109 del 2006, la quale esclude l'integrazione dell'illecito disciplinare allorché il fatto sia di "scarsa rilevanza", alla stregua del principio di offensività; orientamento ripreso e approfondito dalla sentenza n. 21368 del 19/07/2023, deliberata nella stessa camera di consiglio di cui alla presente decisione (e dalla quale è tratto l'impianto argomentativo che segue).

A tal riguardo, si è chiarito che si tratta di quei casi in cui, pur perfezionata la fattispecie tipica, il fatto, per le particolari circostanze del caso concreto, non sia lesivo del bene tutelato (Cass., sez. un., n. 24672 dell'8/10/2018). L'accertamento della condotta disciplinarmente irrilevante in applicazione dell'esimente di cui all'art. 3-*bis* (da identificarsi in quella che, riguardata *ex post* ed in concreto, non comprometta l'immagine del magistrato) deve compiersi senza sovvertire il principio di tipizzazione degli illeciti disciplinari; pertanto, nell'ipotesi in cui il bene giuridico individuato specificamente dal



legislatore in rapporto al singolo illecito disciplinare non coincide con quello protetto dal citato art. 3-*bis*, il giudizio di scarsa rilevanza del fatto dovrà anzitutto tenere conto della consistenza della lesione arrecata al bene giuridico specifico e, solo se l'offesa non sia apprezzabile in termini di gravità, occorrerà ulteriormente verificare se quello stesso fatto, che integra l'illecito tipizzato, abbia però determinato un'effettiva lesione dell'immagine del magistrato, risultando applicabile la detta esimente in caso di esito negativo di entrambe le verifiche (Cass., sez. un., n. 31058 del 27/11/2019; Cass., sez. un., n. 298238 del 30/12/2020).

L'esimente in questione si applica a tutte le ipotesi di illecito, allorché la fattispecie tipica sia stata realizzata ma il fatto, per particolari circostanze anche non riferibili all'incolpato, non risulti in concreto capace di ledere il bene giuridico tutelato, secondo una valutazione che costituisce compito esclusivo della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, soggetta a sindacato di legittimità solo ove viziata da errore di impostazione giuridica oppure motivata in modo insufficiente o illogico (Cass., sez. un., n. 8563 del 26/03/2021).

2.3. In sintesi, la valutazione sulla scarsa rilevanza del fatto deve essere compiuta in coerenza con il principio di tipizzazione degli illeciti disciplinari e avendo riguardo alla compromissione o all'appannamento dell'immagine del magistrato e della sua attività.

Tale apprezzamento deve, pertanto, avvenire su due piani, distinti ma cospiranti: si deve prima valutare che la lesione al bene giuridico tutelato direttamente dalla norma sull'illecito disciplinare che viene in rilievo non sia stata grave; solamente ove tale operazione dia esito positivo, si deve passare a valutare se la condotta abbia comportato effetti di scarsa rilevanza sull'immagine del magistrato.

La convergenza dei due piani di indagine – attinenti, l'uno, al rilievo degli effetti dell'illecito sul bene protetto dalla singola norma che lo



prevede; l'altro, alle ricadute sull'immagine del magistrato incolpato – si apprezza sotto più profili.

Il concreto riscontro tanto della lesione del bene giuridico tutelato dalla norma quanto della compromissione della figura dell'incolpato deve essere compiuto prendendo in considerazione, nell'uno e nell'altro caso, principalmente le caratteristiche oggettive e soggettive del fatto addebitato. La valutazione in termini di offensività, cioè, deve essere misurata sulla singola vicenda disciplinare e sui tratti che la contraddistinguono, mentre elementi esterni, quali il clamore mediatico, possono essere indicativi dell'attenzione che la vicenda ha ricevuto nell'opinione pubblica, dovendo tuttavia escludersi che lo *strepitus fori* funga da causa obiettiva di punibilità e sia suscettibile di operare in maniera distonica dal principio cardine del sistema, che è, appunto, quello di offensività.

La vicenda può considerarsi di scarsa rilevanza se, pur in presenza di tutti gli elementi richiesti dalla fattispecie legale tipica, il suo contenuto di disvalore non risulti di apprezzabile consistenza: il relativo accertamento, dunque, dovrà prendere in considerazione tutti quei profili del fatto che, dal punto di vista oggettivo o soggettivo, denotano una concreta inoffensività della condotta.

La valutazione deve essere compiuta, con giudizio globale e non parcellizzato, anche considerando come diversamente si atteggi, in relazione alle ipotesi specifiche di illecito, l'insieme degli interessi generali protetti dal legislatore disciplinare, che talora delineano intrinsecamente l'offensività di cui la condotta stessa è portatrice.

L'immagine stessa del magistrato evoca il modello ideale di magistrato nel suo complesso, rispettoso dell'insieme dei doveri che ne definiscono gli schemi comportamentali.

Tali doveri hanno una funzione duplice: essi, infatti, da un lato riempiono di contenuto quel modello e dall'altro concorrono a



individuare il bene giuridico alla cui tutela è destinata la **specific**
ipotesi tipizzata.

Ai magistrati è affidata la tutela dei diritti di ogni consociato.

Per tale ragione, essi sono tenuti – più di ogni altra categoria di funzionari pubblici – non solo a conformare oggettivamente la propria condotta ai più rigorosi *standard* di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio nell'esercizio delle funzioni, secondo quanto prescritto dall'art. 1 del d.lgs. n. 109 del 2006, ma anche ad apparire indipendenti e imparziali agli occhi della collettività, evitando di esporsi a qualsiasi sospetto di perseguire interessi di parte nell'adempimento delle proprie funzioni, essendo la fiducia dei consociati nel sistema giudiziario valore essenziale per il funzionamento dello Stato di diritto.

Allo stesso modo, i comportamenti del magistrato al di fuori dell'esercizio delle funzioni devono essere ispirati al dovere di non servirsi del proprio ruolo per ottenere un trattamento di privilegio correlato alla qualifica professionale rivestita e alle funzioni esercitate.

2.4. Nel caso in scrutinio la Sezione Disciplinare del CSM si è attenuta ai principi sopra indicati.

2.5. Ed infatti il Giudice disciplinare, dopo aver affermato argomentatamente la sussistenza dell'addebito di grave violazione di legge, tenuto conto del quadro complessivo esaminato, ha pure motivatamente escluso la possibilità di applicare, nella specie, l'esimente di cui all'art. 3-*bis* del d.lgs. n. 106 del 2006 in ragione della *«gravità della condotta»* censurata, *«tenuto conto della durata della stessa, delle conseguenze di essa (la stasi delle indagini per alcuni mesi in un procedimento penale delicato), ed il contesto nel quale è maturata la stessa, alla luce dei rapporti tra il dottor (omissis) ed il dott. (omissis) e delle conseguenze anche in termini di apparenza in riferimento all'imparzialità del magistrato, laddove, alla luce di tali rapporti, l'omissione pare essere stata determinata, più che da mera ignoranza*



o negligenza, da una certa condiscendenza rispetto all'aspettativa del consulente di ottenere di poter svolgere l'incarico anche successivamente, confidando nella revoca della misura cautelare».

Così argomentando il Giudice disciplinare ha ritenuto sussistente la grave lesione del bene giuridico protetto dalla norma disciplinare che viene in rilievo, sottolineando pure, sotto il profilo dell'effettiva lesione dell'immagine del magistrato, la "gravità" e la rilevanza non scarsa della condotta disciplinare valutata nei sensi appena riportati, evidenziandosi che l'interesse tutelato dalla norma di cui all'art. 3-bis citato deve - secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, cui va data continuità in questa sede - individuarsi nella "giustizia" in senso lato e, in particolare, nell'immagine del magistrato e nel prestigio di cui il medesimo deve godere nell'ambiente in cui lavora (Cass., sez. un., n. 247672 del 8/10/2018), su cui ha avuto innegabile riflesso il comportamento del ricorrente, che è risultato essere maturato e condizionato anche in ragione dei rapporti amicali con il consulente cui non ha revocato l'incarico nonostante l'intervenuta sospensione di diritto del dott. (omissis) dall'esercizio della professione.

2.6. Va, inoltre, rimarcato che il sindacato di queste S.U. sulla motivazione delle decisioni della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura è limitato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., al controllo della congruità, adeguatezza e logicità della stessa, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché è estraneo al sindacato di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (Cass., sez. un., 19/3/2019, n. 7691).



E nella specie il Giudice disciplinare ha fornito congrua, adeguata e logica motivazione, come tale sottratta al sindacato di legittimità.

3. Corretta *in iure* la motivazione della sentenza impugnata, nei termini sopra precisati, il ricorso va, comunque, rigettato, poiché - come già evidenziato - la decisione non può essere cassata, essendo il dispositivo conforme a diritto.

4. Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo il Ministro della Giustizia volto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 4 luglio 2023.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

